



la causa matura per la decisione ed invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.; le parti concludevano come da verbale di udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione svolta dalla [redacted] al punto 1 di pag. 2 della comparsa di costituzione alla luce della chiara previsione dell'art. 1131, 1° comma, c.c.. Non sussistono altresì i presupposti per accogliere l'eccezione svolta dalla stessa al punto 1 di pag. 3 del predetto atto dovendosi ritenere l'atto di chiamata in causa completo di ogni elemento che possa consentire la difesa del chiamato in causa.

Nel merito la domanda della parte attrice deve essere accolta nei seguenti termini. La consulenza tecnica di ufficio ha accertato la causa e l'entità dei danni subiti dalla parte attrice come dai suoi rilievi alla 6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> pagina della relazione. Le conclusioni del [redacted] adeguatamente motivate e sostanzialmente non contestate dalle parti, vengono in questa sede richiamate e recepite. Il Ctu ha determinato l'importo complessivo di € 4.551,28 quale danno subito dalla parte attrice al quale si ritiene di aggiungere l'importo di € 500, equitativamente determinato, per il mancato godimento della parte di immobile danneggiata. I convenuti devono quindi essere condannati al pagamento a favore degli attori dell'importo di € 5.051,28 maggiorato come da dispositivo.

Alla luce degli accertamenti svolti dal Ctu ed in questa sede condivisi nessuna responsabilità è da addebitarsi al condominio.

In considerazione del parziale rigetto della domanda dell'attrice (che in atto di citazione aveva svolto domanda per maggiore importo) sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese tra parte attrice e convenuta ponendo gli ulteriori due terzi metà a carico di tale ultima parte. La liquidazione è effettuata, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, come in dispositivo.

Il doc. 15 della parte attrice non consente al giudice di valutare la congruità o meno delle sostenute spese di consulenza tecnica di parte e quindi la possibilità di riconoscerle (non si conoscono con precisione le attività svolte dal consulente di parte).

Le spese del condominio sono poste a carico dei convenuti chiamanti in causa. Sussistono giusti motivi (rapporto assicurativo che ha giustificato la chiamata in causa) per compensare le spese tra assicurazione e condominio.

Le spese di Ctu, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.

#### P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda degli attori e condanna [redacted] e [redacted] in solido, all'eliminazione delle infiltrazioni nonché al pagamento a favore degli attori dell'importo di € 5.051,28 maggiorato da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda in giudizio al saldo,
- condanna [redacted] e [redacted] al pagamento a favore degli attori di due terzi delle spese di causa, due terzi che si liquidano in € 280 per spese, € 1.060 per diritti, € 1.510 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti,
- condanna [redacted] e [redacted] al pagamento a favore del Condominio di via [redacted], Milano, delle spese di causa che si liquidano in € 6 per spese, € 1.190 per diritti, € 1.420 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti,
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico dei convenuti,

36600/06

- compensa le ulteriori spese di causa.

09/10/2008

  
Il giudice  
Mariano DEL PRETE

TRIBUNALE di MILANO - Sez. X Civile  
Depositato in Cancelleria  
oggi - 9 OTT. 2008  
IL CANCELLIERE

